

DECRETO

Oggetto: Bando di indizione della procedura di selezione di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, G.S.D. 12/GIUR-01 "Diritto privato" (SC 12/A1 "Diritto privato" ex DM 855/2015), s.s.d. GIUR-01/A "Diritto privato" (s.s.d. IUS/01 "Diritto privato" ex DM 855/2015) presso il Dipartimento di Giurisprudenza

IL RETTORE

VISTO:

- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relative fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- la Legge 5 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 18;
- il D.M. 4 agosto 2011 n. 344 "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato";
- il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" con il quale sono stati determinati i nuovi settori concorsuali di cui all'art. 15 della Legge 240/2010;
- il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- il D.M. 10 maggio 2023 n. 456 che ha definito le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1 lettera b), della Legge 240/2010;
- il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2023 n. 795 "Piano straordinario reclutamento personale universitario 2024";
- il Decreto Ministeriale 639 del 2 maggio 2024 "Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240";



- lo Statuto emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107;
- il Codice Etico emanato con Decreto Rettorale n. 94 del 10 febbraio 2020;
- il "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia", attualmente in vigore;
- il "Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di ricerca" emanato con Decreto Rettorale n. 685 del 1 dicembre 2017;
- le delibere del Senato Accademico n. 162 del 21 luglio 2025 e del Consiglio di Amministrazione n. 173 del 22 luglio 2025 con le quali è stato destinato al Dipartimento di Giurisprudenza un posto di professore di prima fascia, per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 "Diritto privato" (SC 12/A1 "Diritto privato" ex DM 855/2015), settore scientificodisciplinare GIUR-01/A "Diritto privato" (s.s.d. IUS/01 "Diritto privato" ex DM 855/2015), da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 ed è stato autorizzato l'avvio della relativa procedura;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. 146 del 16 settembre 2025 con la quale è stato definito il profilo e tutti gli elementi necessari all'emanazione del bando per il posto di professore di prima fascia sopra indicato;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

di emanare l'allegato bando di indizione della procedura di selezione di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 "Diritto privato" (SC 12/A1 "Diritto privato" ex DM 855/2015), s.s.d. GIUR-01/A "Diritto privato" (s.s.d. IUS/01 "Diritto privato" ex DM 855/2015) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, che è parte integrante del presente decreto.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE (Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



Indizione della procedura di selezione di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 "Diritto privato" (SC 12/A1 "Diritto privato" ex DM 855/2015), settore scientifico-disciplinare GIUR-01/A "Diritto privato" (s.s.d. IUS/01 "Diritto privato" ex DM 855/2015) presso il Dipartimento di Giurisprudenza

Art. 1 Tipologia concorsuale

è indetta la procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, per la chiamata di n. 1 **professore universitario di prima fascia** presso il sottoindicato Dipartimento e per il seguente gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico-disciplinare:

- n. 1 posto di professore universitario di prima fascia

presso il Dipartimento di Giurisprudenza

<u>Gruppo Scientifico Disciplinare</u> 12/GIUR-01 "Diritto privato" (SC 12/A1 "Diritto privato" ex DM 855/2015)

<u>Settore Scientifico-Disciplinare</u> GIUR-01/A "Diritto privato" (s.s.d. IUS/01 "Diritto privato" ex DM 855/2015)

Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza

Tipologia di impegno didattico:

Salva la facoltà di opzione tra tempo pieno e tempo definito, il/la docente dovrà svolgere la propria attività didattica nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, dei Corsi di Laurea triennali in Consulente del Lavoro e Giurista d'impresa e in Scienze politiche e sociali, nonché dei Corsi di Laurea Magistrale in Scienze giuridiche dell'innovazione e della sostenibilità e in Governo delle Amministrazioni pubbliche nelle materie di area privatistica.

Profilo scientifico:

Il/la docente dovrà operare in piena maturità ed autonomia scientifica; si occuperà dei temi classici del diritto privato così come dei più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali. In particolare, il/la docente dovrà svolgere attività didattica e di ricerca orientate ad un'ampia varietà di interessi, specialmente con riguardo ai temi del diritto dei contratti e delle obbligazioni, delle persone e delle successioni a causa di morte; ad un elevato rigore metodologico, nonché alla profonda conoscenza dei fondamenti storico-comparativi del diritto privato contemporaneo.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta dei candidati: 12 (dodici).

Diritti e doveri del docente: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia in materia di stato giuridico del personale docente.

Prova didattica: nel caso in cui il candidato non sia già Professore di prima o seconda fascia in una Università italiana, o non ricopra una posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all'OCSE è previsto lo svolgimento di una prova didattica, come dettagliato nel successivo art. 9, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia".



Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

La partecipazione alla procedura selettiva di cui all'art. 1 è rivolta ai soggetti di cui all'art. 18, comma 1 lettera b, della Legge 240/2010 e all'art. 6 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, e cioè a:

- professori già in servizio nel ruolo di professore di prima fascia presso altri Atenei;
- candidati che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16
 della Legge 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare indicato all'art. 1 del presente
 bando, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando;
- candidati che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/1998, per l'accesso al ruolo per il quale è emanato il presente bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, Legge 240/2010 e art.1, comma 6, Legge 230/2005;
- <u>studiosi stabilmente impegnati all'estero</u> in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello almeno pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

<u>I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande</u>.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Non possono comunque partecipare al procedimento di chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che avvia la procedura di selezione ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3

Domande di ammissione dei candidati e modalità di presentazione di titoli e allegati

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la procedura, devono essere presentati <u>a pena di esclusione</u>, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale (giovedì 20/11/2025), unicamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, al sequente link:

https://pica.cineca.it/unibs/digi2025po001

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal presente bando.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.

La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il pagamento di una tassa di euro 25,00, da effettuarsi attraverso il Sistema **PagoPA**, accedendo all'indirizzo web https://www.unibs.it/portalepagamenti e prendendo visione delle relative istruzioni, poi selezionando il link Portale dei pagamenti dell'Università degli Studi di Brescia e, infine, la specifica funzione "Pagamento spontaneo". Si raccomanda di inserire la causale "Tassa di concorso PO – ssd GIUR-01/A".



<u>L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione</u>.

Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) la propria residenza e l'eventuale diverso domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive;
- 4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune, ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) la conoscenza adeguata della lingua italiana (per i candidati stranieri);
- 9) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (*per i candidati stranieri*);
- 10) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240/2010;
- 11) di avere svolto attività didattica quale professore di prima o seconda fascia presso Atenei italiani o in posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all'OCSE oppure di non essere professore di prima o seconda fascia presso Atenei italiani e di non ricoprire una posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all'OCSE, e quindi di essere tenuto allo svolgimento della prova didattica come previsto dal Regolamento.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato, oppure tardivo, recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili all'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono allegare alla domanda:

- 1) fotocopia di un valido documento d'identità;
- 2) <u>curriculum vitae</u> della propria attività scientifica e didattica, nonché il curriculum firmato in calce dell'attività clinico assistenziale, se previsto dal profilo;
- 3) <u>titoli didattici e scientifici</u> attinenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando;
- 4) <u>pubblicazioni</u> che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 5;
- 5) ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso di euro 25,00.

È considerato allegato facoltativo qualsiasi titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa; si fa presente che la procedura informatica consente di allegare un numero massimo di 30 documenti.



L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive anche a campione.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre Amministrazioni, o a documenti allegati a diversa domanda di partecipazione ad altra procedura.

A qualunque certificato attestato in lingua diversa da quella italiana o inglese, presentato sia da cittadini italiani o comunitari, sia da cittadini extracomunitari deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; i certificati o attestati redatti in lingua straniera diverse da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non saranno valutati dalla commissione giudicatrice.

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso di titoli, senza limitazioni, mediante la presentazione dei titoli in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I cittadini non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare in Italia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini non appartenenti all'Unione non residenti in Italia, ai sensi del D.P.R. 445/2000, al di fuori dei casi riportati nei commi 3 e 4 del presente articolo, possono documentare gli stati, le qualità personali ed i fatti, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

La procedura non consente alcuna modifica della domanda già firmata, per qualsiasi rettifica il candidato deve ritirare la domanda e presentarne una nuova.

Art. 4 Rinuncia alla selezione

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione devono inviare al responsabile del procedimento la propria dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, all'indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it

Art. 5 Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della procedura selettiva vanno allegate alla domanda in formato PDF, utilizzando l'applicazione informatica dedicata al link di cui sopra; in particolare tali documenti saranno da inserire dettagliatamente nella sezione "Allegati" alla voce "Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione".

Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili, ove previsto, è indicato all'art. 1 del presente bando. È fatta salva la possibilità di presentare un elenco completo delle pubblicazioni allegato al curriculum vitae. L'inosservanza, da parte dei candidati, del limite massimo di pubblicazioni da presentare, previsto dall'art. 1 del presente bando, impedisce la chiusura della compilazione della domanda.



Il candidato produce le pubblicazioni e ne attesta la conformità con l'originale per mezzo della dichiarazione sostitutiva presente all'interno del modello di domanda.

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione le opere già edite al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa; le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere esclusivamente elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia <u>entro il 1° settembre 2006</u> debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

<u>Dalla data del 2 settembre 2006</u> debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla legge 15.4.2004, n. 106 e dal DPR 03.05.2006, n. 252.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale. La commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 6 Esclusione dalla procedura

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta in qualunque momento della procedura con Decreto motivato del Rettore.

In particolare, saranno esclusi coloro che:

- 1) abbiano omesso la firma in calce alla domanda di partecipazione (per i candidati che appongano la firma manualmente);
- 2) non rientrino tra i soggetti di cui all'art. 2 del presente bando;
- 3) abbiano omesso nella domanda le dichiarazioni previste dall'art. 3 del presente bando o non abbiano allegato la documentazione obbligatoria di cui allo stesso art. 3;
- 4) non abbiano inserito la domanda con modalità telematica entro il termine indicato all'art.
- 5) non abbiano risposto alla richiesta di regolarizzazione della domanda e/o dei documenti allegati entro il termine indicato nella comunicazione;
- 6) abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 18 della legge 240/2010;
- 7) non si siano presentati al sorteggio e alla prova didattica, qualunque ne sia la causa, o non abbiano superato la prova stessa, così come stabilito dall'art. 9 del presente bando.

Art. 7 Costituzione della commissione giudicatrice

La commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura, secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo. Il decreto di nomina viene pubblicato sul portale di Ateneo.



Art. 8 Ricusazione

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, devono essere presentate al Magnifico Rettore (ammcentr@cert.unibs.it) nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo della nomina della commissione. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 9 Adempimenti delle commissioni giudicatrici

La commissione, per la valutazione dei candidati, si attiene ai criteri di seguito riportati, fissati dal DM 4 agosto 2011 n. 344, in particolare, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore della fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto:
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Per i candidati che devono sostenere la prova didattica la commissione individua cinque argomenti inerenti a temi attinenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto del presente bando da assegnarsi con almeno ventiquattrore di anticipo rispetto allo svolgimento della prova. A tale fine il



candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà l'oggetto della lezione.

La prova è pubblica e sarà valutata come "superata" o "non superata"; qualora la prova non sia superata il candidato è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione.

La data e gli orari della convocazione per la scelta dell'argomento e lo svolgimento della prova didattica, se prevista, sono pubblicati con almeno 10 giorni di anticipo sul portale d'Ateneo, con valore di notifica ai sensi di legge, con l'indicazione dei candidati che debbono sostenerla.

La mancata presentazione di un candidato al sorteggio e alla prova, qualunque ne sia la causa, sarà considerata definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura.

Nel caso di attività didattica frontale svolta dal candidato presso Università di altro Paese aderente all'OCSE, la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni per l'esonero dalla prova didattica sulla base della documentazione prodotta dal candidato e dalla posizione ricoperta, avendo come riferimento le tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.

La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, la commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato, sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), per poi procedere a una valutazione comparativa dei candidati. La commissione accerta, ove previsto dal bando, le competenze linguistiche necessarie.

Con motivata dichiarazione, idonea a rendere conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva, la commissione indica il candidato vincitore e a seguire gli eventuali idonei.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con i rispettivi allegati, e sono trasmessi dal Presidente della commissione al Responsabile del Procedimento per la predisposizione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti.

Art. 10 Accertamento della regolarità degli atti

La commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. A seguito di richiesta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura. Decorsi inutilmente tali termini, il Rettore dispone lo scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati.

Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni successivi all'approvazione degli atti da parte del Rettore (il termine è sospeso nel mese di agosto), il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato risultato vincitore, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta in merito alla proposta di chiamata del Dipartimento, fissando la decorrenza della presa di servizio al primo marzo e al primo settembre di ogni anno, salvo che il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la proposta, per



comprovate ragioni legate alle esigenze didattiche e/o dell'attività assistenziale, non richieda una presa di servizio in data diversa e il Consiglio di Amministrazione accolga la richiesta.

Art. 11 Documenti di rito per la nomina

Il candidato chiamato dal Dipartimento riceverà una comunicazione ufficiale e dovrà sottoscrivere l'accettazione della stessa prima della presa di servizio.

Prima dell'assunzione in servizio, l'interessato, se cittadino italiano o di altro Stato della Comunità europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, deve far pervenire la seguente documentazione:

- accettazione della chiamata;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 5 L. 183/2011 secondo il modello allegato scaricabile dal sito internet.

La dichiarazione di cui al punto precedente deve riportare l'indicazione del possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando.

Il cittadino extracomunitario chiamato deve dichiarare, prima dell'assunzione in servizio, pena la decadenza al diritto alla nomina, il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
- 2) la cittadinanza;
- 3) il godimento dei diritti politici;
- 4) di avere il permesso di soggiorno per lavoro rilasciato dalla Questura (l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando).

Si ricorda che il cittadino extracomunitario chiamato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 445/2000, può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso Decreto solo per dichiarare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ove il dato attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia deve produrre la certificazione legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il chiamato in base alla normativa in vigore.

Art. 12 Nomina del candidato chiamato

La nomina in ruolo del candidato chiamato è disposta con Decreto Rettorale secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Al chiamato sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 13 Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità di cui al presente bando di concorso, avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation).

Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia - Piazza Mercato 15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it

Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RPD/DPO) è: rpd@unibs.it



In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche, il conferimento e la raccolta dei dati personali sono obbligatori, per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena l'esclusione dalle prove. In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, essi verranno trattati mediante le garanzie e le misura di sicurezza manuali e/o elettroniche previste dalla normativa vigente.

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative e o amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale Responsabile esterno e dal Responsabile del Servizio risorse umane, quale Responsabile interno al trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.

I trattamenti non comportano processi decisionali automatizzati.

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

All'interessato è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali).

Art. 14 Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Francesca Meroli. Eventuali informazioni possono essere richieste al Funzionario Istruttore al seguente indirizzo: reclutamento-docenti@unibs.it

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

Brescia, data del protocollo